



Bacchi Spa a socio unico
Sede Legale e amministrazione:
Via Argine Cisa, 19/a
42022 Boretto (RE) Italy
Tel.0522.686080 – Fax.0522.684534
posta@bacchispa.it – www.bacchispa.it



Cap.soc. € 100.000,00 i.v. – c.f. / p.iva / registro imprese RE: 02650080357

CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

adottato dalla Ditta BACCHI SpA

INDICE

1.	NATURA E FINALITÀ	3
2.	DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE	3
3.	CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA	4
4.	CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI	4
5.	PAGAMENTI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE	5
6.	MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA	5
7.	ALTRI SOGGETTI	6

1 Natura e finalità

1. Il Codice di Condotta Antimafia adottato dalla Bacchi Spa [CODICE] trae origine dal "CODICE ANTIMAFIA PER LE IMPRESE" elaborato da Pier Luigi Vigna (Ex Procuratore Nazionale Antimafia 1997-2005), Giovanni Fiandaca (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo) e Donato Masciandaro (Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano).

Il Codice è inteso dalla Bacchi S.p.A. quale specifico protocollo, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 416bis del Codice Penale nonché per la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (*governance*) dell'impresa, al fine di fronteggiare i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

2. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:
 - a. protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
 - b. contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.
3. Il CODICE considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa: *risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali ed esponenziali*.
4. Il Codice costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della società.
5. Al Codice è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società.
6. Nell'adozione ed attuazione del CODICE sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla *Privacy* ecc.).

2 Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

7. L'adozione del CODICE presuppone la ricognizione, da parte della Bacchi S.p.A., del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.
8. A tal fine è stata svolta e va costantemente aggiornata un'analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'azienda opera la Bacchi si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.

9. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.
10. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa.
11. A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori, tra cui: i:
 - a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II) 0;
 - b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'ad. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per

partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;;

- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata (qui aggiornare con i reati di criminalità organizzata e i reati ambientali?);
 - d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
 - f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
 - g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
 - h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
 - i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività
 - i. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia
12. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.
13. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione della Direzione G. e delle funzioni operative interessate, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente CODICE.

3 Criteri di selezione del personale e norme di condotta

14. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:
- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
 - b. uguaglianza di trattamento;
 - c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
15. Il personale deve essere informato e "formato" su quanto previsto del presente Codice e, più in generale, sulla legislazione antimafia.
16. E' fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dalla Bacchi S.p.A. o che la società intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe.

4 Criteri di selezione di fornitori e clienti

SELEZIONE DEI FORNITORI

17. L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.
18. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:
- a. trasparenza delle procedure di selezione;

- b. pari opportunità di accesso;
- c. professionalità;
- d. affidabilità;
- e. economicità;
- f. assenza di contestazioni di cui all'art. 2, punto 11 del presente Codice 11.
- g. Sussistenza di elementi dai quali si possa desumere un esiguo rischio di condizionamento criminale: in particolare, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento in elenchi (ad esempio "white list") istituiti dalle Prefetture o altri enti pubblici

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività definiti dalla legge "ad alto rischio di infiltrazione mafiosa", deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f. e g.. Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso la Direzione generale è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

SELEZIONE DEI CLIENTI

- 19. Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.
- 20. Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al punto 11, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:
 - a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
 - b. mutamenti significativi del settore di attività;
 - c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

5 Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

- 19. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
- 20. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, ferma restando i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.
- 21. In deroga a quanto previsto al punto 19, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 500, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.
- 22. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

6 Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

- 23. E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della Bacchi Spa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare la Direzione e l'Organismo Di Vigilanza oltre che l'autorità di polizia.
- 24. Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente la Direzione e l'Organismo Di Vigilanza e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.
- 25. E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.
L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.
- 26. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla

Direzione.

27. L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

28. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

7. Altri soggetti

29. Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, la Bacchi S.p.A. si impegna ad incoraggiare la partecipazione a *protocolli d'intesa* (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare.